

Civile Sent. Sez. 3 Num. 13367 Anno 2015

Presidente: RUSSO LIBERTINO ALBERTO

Relatore: STALLA GIACOMO MARIA

Data pubblicazione: 30/06/2015

SENTENZA

sul ricorso 14601-2011 proposto da:

MULE' FRANCESCO, elettivamente domiciliato in ROMA,
VIA GAVORRANO 12, presso lo studio dell'avvocato
MARIO GIANNARINI, rappresentato e difeso
dall'avvocato SILVANA RICCA, giusta procura speciale
del Dott. Notaio GUIDO SALANITRO in Catania del
27/11/2012, rep. n. 2535 unitamente all'avvocato GEA
BASILE giusta procura speciale a margine del ricorso;

- ricorrente -

contro

SINATRA MARIA GRAZIA SNTMRG60A63H163C, considerata

2015

1108

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

domiciliata ex lege in ROMA, presso la CANCELLERIA della CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato IGNAZIO GAFA' con studio in RAGUSA, VIA ARIMONDI 10, giusta procura speciale a margine del controricorso;

ALLIANZ SPA, (già R.A.S. SPA conferitaria dell'Azienda LLOYD ADRIATICO SPA), in persona del procuratore dottor ANTONIO PINO CONTE, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA PANAMA 88, presso lo studio dell'avvocato GIORGIO SPADAFORA che la rappresenta e difende giusta procura speciale in calce al controricorso;

- **controricorrenti** -

nonchè contro

SINATRA VINCENZO, SAI FONDIARIA SPA;

- **intimati** -

avverso la sentenza n. 818/2010 della CORTE D'APPELLO di CATANIA, depositata il 05/07/2010, R.G.N. 73/2005; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 06/05/2015 dal Consigliere Dott. GIACOMO MARIA STALLA; udito l'Avvocato GIORGIO SPADAFORA; udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. RICCARDO FUZIO che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Svolgimento del giudizio.

Maria Grazia Sinatra conveniva in giudizio Francesco Mulè, chiedendone la condanna al risarcimento dei danni tutti da lei subiti nell'incidente stradale occorso intorno alle ore 19 del 23 novembre '91 sulla strada provinciale Acate-Vittoria; allorquando l'autovettura condotta dal fratello Vincenzo Sinatra, e sulla quale era trasportata, tamponava il trattore con rimorchio del convenuto che procedeva, al buio, senza dispositivi luminosi di segnalazione, e con un carico di paletti di cemento sporgenti.

Nella costituzione in giudizio del Mulè, del Sinatra e della compagnia assicuratrice di questi, Lloyd Adriatico spa, veniva emessa sentenza 20 aprile 2004 con la quale il tribunale di Ragusa, in esito a consulenza tecnica d'ufficio: - poneva la responsabilità dell'incidente in capo al Mulè per il 70% (mancata apposizione dei dispositivi di illuminazione; omessa precedenza all'auto del Sinatra), ed in capo al Vincenzo Sinatra per il 30% (velocità eccessiva di 106 km/h); - condannava conseguentemente in solido il Mulè, il Sinatra e la compagnia assicuratrice al risarcimento dei danni per la somma di euro 123.885,00, oltre accessori.

Proposto appello dal Mulè, veniva emessa sentenza n. 818/10 con la quale la corte di appello di Catania, nella contumacia del Sinatra, rideterminava il concorso di colpa in ragione del 50% ciascuno tra il Mulè ed il Sinatra medesimo.

Avverso questa sentenza viene dal Mulè proposto ricorso per cassazione sulla base di cinque motivi, al quale resistono con

controricorso Maria Grazia Sinatra e la Allianz spa (conferitaria dell'azienda Lloyd Adriatico). Vincenzo Sinatra non ha svolto attività difensiva in questa sede. Il Mulè e la Allianz hanno depositato memoria ex art. 378 cpc.

Motivi della decisione.

§ 1.1 Con il primo motivo di ricorso il Mulè deduce - ex art.360, 1^ co. nn. 3 e 5 cod.proc.civ. - violazione dell'articolo 100 cod.proc.civ., nonché motivazione insufficiente e contraddittoria su un punto decisivo della controversia; per avere la corte di appello dichiarato tardiva l'eccezione di prescrizione in quanto da lui opposta per la prima volta in appello, nonostante che tale eccezione fosse stata già tempestivamente opposta dalla convenuta Lloyd Adriatico (con effetto estensivo a suo favore) fin dalla comparsa di costituzione in primo grado. La corte di appello, in particolare, aveva rilevato come di quest'ultima comparsa vi fossero in atti due copie in pari data e di identico contenuto, salvo che nell'inciso relativo proprio all'eccezione di prescrizione; in tale situazione, aveva la corte di merito immotivatamente ritenuto di dare credito - tra le due versioni contrastanti dell'atto processuale - a quella priva di tale eccezione.

§ 1.2 La doglianza è infondata.

Va chiarito che qui non si controverte di un'eccezione di prescrizione direttamente opposta dal Mulè, bensì della stessa eccezione siccome tempestivamente opposta da un soggetto diverso (Lloyd), di cui si assume la veste di condebitore solidale; con

conseguente asserita estensione dei suoi effetti favorevoli anche agli altri co-obbligati.

Orbene, la decisione con la quale la corte di merito ha escluso tale effetto estensivo (avendo il Mulè opposto personalmente l'eccezione di prescrizione per la prima volta in appello e, dunque, in violazione del divieto di novità ex articolo 345 cpc) deve ritenersi incensurabile.

Sul piano della congruità e logicità motivazionale, la corte di appello ha rilevato che, nella inspiegata presenza agli atti di causa di due diverse 'copie' della comparsa di costituzione in primo grado di Lloyd (di cui una soltanto conteneva l'eccezione di estinzione del diritto dell'attrice: "essendo prescritto"), l'inequivoca ed espressa volontà della parte circa la deduzione in giudizio dell'evento estintivo non poteva che essere indagata con riguardo, non già alle 'copie', ma all'"originale" del medesimo atto, nel quale l'inciso di prescrizione non c'era (sent. pag.9). Correttamente la corte di merito ha dunque ritenuto "dirimente" il contenuto dell' "originale" della comparsa di costituzione e risposta di Lloyd: non solo perché conforme a quanto espressamente dichiarato da quest'ultima in corso di causa ("di non aver mai eccepito la prescrizione"), ma anche perché, nell'incertezza che si era obiettivamente determinata sulla base delle copie versate in causa, soltanto dall'atto originale potevano trarsi argomenti di concludenza, specificità ed univocità della volontà processuale della parte; la cui esatta ricostruzione è, del resto, demandata alla valutazione discrezionale del giudice di merito.

Sul piano della conformità normativa, va poi aggiunto che al medesimo risultato della inammissibilità dell'eccezione di prescrizione opposta per la prima volta dal Mulè in appello, doveva qui pervenirsi in applicazione del principio di diritto (non applicato dalla corte di appello, e tuttavia qui recepito in sede di integrazione dell'impostazione giuridica adottata dalla sentenza impugnata) secondo cui l'eccezione di prescrizione da parte di un condebitore solidale - sempre ammesso che Lloyd l'avesse davvero ritualmente opposta, e che essa avesse veste di condebitore in solido con il Mulè - non giova automaticamente a favore degli altri condebitori, avendo costoro l'onere di farla esplicitamente propria sollevandola tempestivamente in giudizio (Cass. n. 7800 del 31/03/2010; Cass. n. 25724 del 05/12/2014).

Si tratta di aspetto che la censura non prende nemmeno in considerazione, dando per scontato un effetto estensivo in realtà qui insussistente, non avendo il Mulè contestato di aver fatto propria tale eccezione per la prima volta in appello e, comunque, successivamente allo spirare delle preclusioni processuali.

§ 2.1 Con il secondo motivo di ricorso Mulè lamenta insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia, insito nell'erroneo recepimento della valutazione resa dal ctu dell'apparato fotografico fornito dal proprio consulente tecnico di parte, in ordine alla effettiva apposizione, sul rimorchio del trattore, del triangolo posteriore di pericolo di colore rosso.

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

Con il terzo motivo di ricorso il Mulè lamenta omessa motivazione su un punto decisivo della controversia, rappresentato dalla valutazione probatoria sulla dinamica del sinistro, così come desumibile, tra il resto, dalle deposizioni testimoniali raccolte nel diverso giudizio già pendente tra esso Mulè ed il Sinatra; deposizioni testimoniali attestanti la presenza sul rimorchio di un regolare triangolo catarifrangente posteriore.

§ 2.2 Si tratta di motivi suscettibili di considerazione unitaria in quanto entrambi basati - nella comune prospettiva della carenza motivazionale - sull'erronea valutazione probatoria offerta dalla corte di appello in ordine alla dinamica dell'incidente e, in particolare, all'effettiva apposizione da parte del Mulè, sul retro del rimorchio del suo trattore, di un triangolo catarifrangente di avvistamento e pericolo.

La corte territoriale - nel rideterminare in quote paritetiche del 50% il concorso di colpa del Mulè e del Sinatra - ha in effetti reputato che il sinistro fosse derivato, oltre che dall'eccessiva velocità di quest'ultimo, "dalla mancanza di dispositivi luminosi sul rimorchio che hanno ritardato la percezione del pericolo" (sent. pag.11). Questa conclusione è stata avvalorata dalla convergenza istruttoria della consulenza tecnica d'ufficio e del verbale dei Carabinieri intervenuti sul posto, in base ai quali "il Mulè circolava a bordo del trattore con il rimorchio agricolo privo dei dispositivi luminosi e delle segnalazioni atte ad indicare il rimorchio stesso; così da non

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

permettere al Sinatra di percepire il rimorchio per tempo e poter mettere in atto le manovre di emergenza del caso" (sent. pag.10).

Ciò posto, le censure in oggetto non possono trovare accoglimento; risultando finanche inammissibili per almeno due ragioni.

Sotto un primo profilo, esse ad altro non mirano che a suscitare nella presente sede di legittimità una nuova e più gradita valutazione del compendio istruttorio; ciò in vista di una diversa ricostruzione fattuale della vicenda (dinamica del sinistro e ripartizione delle responsabilità). Senonchè, è principio consolidato che alla cassazione della sentenza per vizio della motivazione possa pervenirsi solo se risulti che il ragionamento del giudice di merito, come risultante dalla sentenza, sia incompleto, incoerente ed illogico, non quando il giudice del merito abbia semplicemente attribuito agli elementi considerati un valore ed un significato difforni dalle aspettative e dalle deduzioni di parte (Cass. 15 aprile 2004 n. 7201; Cass. 14 febbraio 2003 n. 2222; SSUU 27 dicembre '97 n. 13045). Ne deriva che il controllo di legittimità da parte della corte di cassazione non può riguardare il convincimento del giudice di merito sulla rilevanza probatoria degli elementi considerati, ma solo che questi abbia indicato le ragioni del proprio convincimento con una motivazione immune da vizi logici e giuridici. Nella fattispecie, non si ravvisa l'addotto vizio motivazionale, ed i motivi si risolvono nella semplice richiesta di diversa valutazione nel merito delle circostanze (anche mediante riproposizione delle

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

deposizioni testimoniali raccolte); cosa che, come detto, non può trovare ingresso in sede di sindacato di legittimità.

Sotto un secondo profilo, poi, le doglianze in esame non colgono nemmeno appieno la *ratio decidendi* sottesa alla decisione impugnata; la quale ha affermato la concorrente responsabilità del Mulè per l'assenza sul rimorchio non soltanto del 'triangolo' di pericolo (aspetto sul quale, soltanto, si soffermano le censure), ma anche di dispositivi di illuminazione idonei a porre i conducenti provenienti da tergo in condizione di avvistare in tempo utile il veicolo. Dispositivi ritenuti dal giudice di merito tanto più necessari attesa la lentezza con la quale il trattore procedeva, e l'oscurità nella quale si verificò l'impatto (su strada di campagna, intorno alle ore 19 di un giorno di fine novembre); sicché, indipendentemente dal triangolo di segnalazione del rimorchio e della sporgenza del carico, un consistente profilo di responsabilità del Mulè doveva desumersi proprio dalla mancanza dei dispositivi luminosi in questione, ritenuti necessari.

Il ragionamento del giudice di merito non può, per altro verso, ritenersi contrastante con il principio di esclusione, in materia di tamponamento, della presunzione di pari colpa di cui all'articolo 2054, secondo comma, cod.civ. (Cass. n. 6193 del 18/03/2014; Cass. n. 19493 del 21/09/2007), sulla base del disposto dell'art. 149, primo comma, del codice della strada (d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285), secondo cui il conducente di un veicolo deve essere in grado di garantire in ogni caso l'arresto tempestivo del mezzo, evitando collisioni con il veicolo che

precede; per cui l'avvenuto tamponamento pone a carico del conducente medesimo una presunzione "de facto" di inosservanza della distanza di sicurezza.

Il conflitto con tale principio è escluso poiché quest'ultimo ammette comunque il conducente tamponante alla prova liberatoria, mediante dimostrazione che il mancato tempestivo arresto dell'automezzo, e la conseguente collisione con il veicolo che precedeva, sono stati determinati da cause in tutto o in parte ad esso non imputabili; evidentemente inclusa, tra queste, anche la condotta di guida del soggetto tamponato.

Senonchè, il giudice di merito ha qui ritenuto nella specie raggiunta tale prova, insita nel fatto che la mancanza dei dispositivi luminosi sul rimorchio - nella considerazione di tutte le altre circostanze di tempo e di luogo - aveva impedito "al Sinatra di percepire il rimorchio per tempo e poter mettere in atto le manovre di emergenza del caso" (sent. pag.10.). La distribuzione paritetica di responsabilità da parte del giudice di merito non è dunque derivata dalla meccanica applicazione, nella specie, della presunzione di cui al 2^a co.art.2054 cc, bensì dal vaglio di tutti gli elementi probatori della fattispecie.

Non vi è dunque spazio, in questa sede, per una diversa valutazione; non senza considerare come il medesimo sinistro sia già stato fatto oggetto (v.ric., pagg.4-5) di un diverso giudizio, al quale la Sinatra è rimasta estranea, in esito al quale le rispettive quote di responsabilità tra il Mulè ed il Sinatra sono state anche in quel caso determinate in ragione del 50% (sentenza

corte di appello di Cagliari n. 136/06; confermata dalla sentenza corte di cassazione n. 10317/12).

§ 3.1 Con il quarto motivo di ricorso il Mulè deduce insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia; per avere la corte di appello disatteso, travisandola, la sua censura sulla quantificazione del risarcimento del danno subito dalla Maria Grazia Sinatra. Censura incentrata sull'incongruenza del riconoscimento a favore di quest'ultima di un danno da diminuita capacità lavorativa specifica determinato dal CTU "sulla base della retribuzione globale percepita a seguito dell'impugnativa del licenziamento intimato da COMIP", atteso che tale riferimento "doveva ritenersi improprio in quanto la causale del licenziamento non era stata la perdita di capacità lavorativa ma una motivazione risultata poi priva di giustificazione, in quanto l'asserita perdita di capacità lavorativa specifica doveva ritenersi esclusa proprio dal fatto che la Sinatra avesse svolto successivamente al sinistro attività incompatibili con tale perdita, mentre la causale del danno è risultata falsamente attribuita dalla controparte alla perdita stessa mentre trae origine dall'annullamento del licenziamento" (ric., pag.25; idem in memoria ex art. 378 cpc).

§ 3.2 La formulazione della censura - intrinsecamente equivoca - non permette di svolgere in questa sede il dovuto controllo di legittimità della decisione della corte di appello.

Sul punto, la corte territoriale si è fatta correttamente carico - nella liquidazione del danno subito dalla Maria Grazia

Sinatra - della riduzione della capacità lavorativa specifica da quest'ultima subita per effetto dell'incidente; tenendo al contempo in considerazione il fatto che la stessa avesse ottenuto la dichiarazione giudiziale di illegittimità del licenziamento intimatole dal suo datore di lavoro successivamente al sinistro e per ragioni da questo indipendenti. Su tale premessa, il giudice di merito ha affermato (sent. pag.13) essere *"pacifico che il risarcimento del danno biologico, contenente anche la voce del risarcimento del danno conseguito alla riduzione della capacità lavorativa specifica, non è una duplicazione del risarcimento del danno liquidato dal giudice del lavoro, che si fonda sul diverso ed autonomo titolo del danno conseguente alla illegittimità del licenziamento. Pertanto, derivando il danno ed il vantaggio da titoli diversi, non può trovare applicazione il principio della 'compensatio lucri cum damno'"*.

Dal motivo di ricorso si desume che effettivamente il Mulè si era lamentato, come osservato dalla corte territoriale, del fatto che il primo giudice avesse attribuito alla Maria Grazia Sinatra *"una duplicazione risarcitoria"*, dal momento che *"il danno patrimoniale per una parte non c'è stato, e per l'altra è stato solo presupposto sulla base di una retribuzione globale che non sarà mai percepita dalla Maria Grazia Sinatra per motivi diversi dalle lesioni subite nell'occorso, con conseguente indebito arricchimento"* (ric.pagg.24-25, con riproduzione testuale dell'atto di appello).

Nel cercare di porre in evidenza il 'completo travisamento' da parte della corte territoriale della propria censura in appello, il Mulè non chiarisce in che cosa consisterebbe il vizio denunciato (che, si osserva, è di sola carenza motivazionale, non anche di violazione o falsa applicazione delle norme che presiedono alla liquidazione del danno); né in che misura tale asserito errore avrebbe concretamente inciso sulla quantificazione del risarcimento per ridotta capacità lavorativa specifica.

Vero è che la corte di merito si è fatta carico, ad escludere la paventata locupletazione, della accertata illegittimità del licenziamento quale autonoma fonte risarcitoria; sicché la valutazione del *quantum debeatur* infine da essa operata (pur tenendo conto, come detto, della non ascrivibilità del licenziamento, poi ritenuto illegittimo dal giudice del lavoro, alle lesioni riportate) non appare qui sindacabile; vieppiù nell'assenza di una contestazione specifica che renda senz'altro evidente l'incompatibilità logica tra la situazione lavorativa della danneggiata ed il criterio di valutazione discrezionale del danno adottato dal giudice di merito sulla scorta delle emergenze peritali. Criterio in linea di principio applicabile pur a fronte della dichiarazione di illegittimità del licenziamento, e delle sue conseguenze risarcitorie ed indennitarie.

§ 4.1 Con il *quinto motivo* di ricorso il Mulè lamenta motivazione insufficiente e contraddittoria sul *quantum* del danno biologico riconosciuto dalla corte di appello alla Maria Grazia Sinatra, mediante apodittico recepimento della consulenza tecnica

d'ufficio, e senza tenere conto della consulenza tecnica di parte prof.Alberghina.

§ 4.2 Si verte, anche in tal caso, di una censura che sollecita - sotto il profilo della quantificazione del danno risarcibile - la riconsiderazione del quadro probatorio attraverso, in special modo, una nuova delibazione delle risultanze peritali nel raffronto tra le conclusioni alle quali è pervenuto il consulente tecnico d'ufficio, e quelle sottoposte alla sua attenzione dal consulente tecnico di parte prof.Alberghina.

La doglianza si risolve essenzialmente nella riproposizione del motivo di appello (ric.pag.26) il quale si limitava a sua volta a contestare al consulente tecnico d'ufficio di *"aver esaminato soltanto la documentazione medica relativa all'intervento, omettendo di riscontrare le patologie in corso, e di verificare le reali ed attuali condizioni di salute dell'appellata e le attività ludiche e sportive da essa svolte senza limite alcuno. Non meno infondati risultano i presunti danni estetici riconosciuti dal giudice di prime cure in capo alla Maria Grazia Sinatra atteso che anche con riguardo a tali voci di danno la consulenza espletata si appalesa approssimativa e lacunosa"*.

A fronte di tale censura la corte di appello ha ritenuto (sent. pag.13) del tutto congrua l'analisi del consulente tecnico d'ufficio, sicché la quantificazione del danno da quest'ultimo proposta non poteva reputarsi eccessiva; men che meno, a fronte della genericità degli argomenti adottati dall'appellante, come sopra riportati.

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

